

Oggetto: Applicazione del Regolamento Isvap n. 27/2008

Sono stati rappresentati a questa Autorità alcuni dubbi interpretativi in merito all'applicazione del Regolamento Isvap n. 27/2008 concernente i registri assicurativi, con particolare riferimento alle annotazioni da effettuare nel registro dei contratti emessi (prima e seconda sezione) di cui all'articolo 21, richiamato dall'articolo 29 che disciplina il registro dei contratti emessi per le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni in rami diversi dalla responsabilità civile autoveicoli e natanti.

Di seguito si riportano i relativi chiarimenti.

1. Obbligo di annotazione delle appendici di polizza nel registro dei contratti emessi

L'articolo 21, comma 1, lettera c) del Regolamento impone l'obbligo di registrazione nel registro dei contratti emessi delle appendici di polizza che incidono sugli elementi essenziali del contratto, ai sensi dell'articolo 1325 codice civile. Al riguardo poiché per alcune tipologie contrattuali è prevista l'emissione di un elevato numero di appendici, è stato richiesto se fosse conforme alla disciplina regolamentare inserire solo quelle aventi riflessi economici sul contratto, ossia sulla determinazione del premio (ad esempio variazioni di tassi di premio, malus o partecipazioni agli utili). E' stato al contempo richiesto se fosse possibile escludere la registrazione di altre tipologie di appendici collegate, a titolo esemplificativo, ai sinistri (ad esempio franchigia, massimale), agli affidamenti o a mere precisazioni contrattuali.

Al riguardo la limitazione proposta non risulta condivisibile in quanto gli elementi essenziali del contratto di assicurazione non possono essere ricondotti ai soli aspetti che incidono sul premio. Infatti nella definizione stessa del contratto di assicurazione, ex articolo 1882 del codice civile, sono considerati elementi essenziali anche i limiti convenuti dell'obbligazione risarcitoria assunta dall'assicuratore (ad esempio franchigia, massimale).

Si ritiene invece che possa essere omessa l'annotazione nel registro dei contratti emessi delle appendici che riguardano mere modifiche formali del contratto (ad esempio variazione dell'indirizzo del contraente).

In ogni caso oggetto di registrazione saranno le sole informazioni relative agli aspetti modificati dall'appendice stessa con riferimento al contratto originario.

2. Modalità di annotazione delle informazioni relative ai premi nel registro dei contratti emessi

E' stato fatto presente che talune polizze possono prevedere il pagamento di premi predeterminati con successivo conguaglio da calcolare al termine del periodo assicurativo, oppure, in alternativa, notifiche periodiche posticipate rispetto al periodo di copertura.

Nel caso in cui il contratto sia a notifica periodica e non preveda il pagamento del premio al momento della stipulazione, è stato chiesto se sia corretto non valorizzare il campo relativo al premio di prima annualità o alla prima rata di premio nella prima sezione del registro dei contratti emessi (lettera k) ed inserire le rate di premio corrisposte nella seconda sezione del predetto registro, secondo la tempistica delle notifiche prevista dal contratto.

Al riguardo si fa presente che tale soluzione è condivisibile per la fattispecie in questione: nel caso in cui al momento dell'emissione del contratto l'ammontare del premio non è noto in quanto dipende da parametri conosciuti solo successivamente è infatti consentito registrare nella prima sezione la polizza al momento dell'emissione senza

valorizzare il campo relativo al premio. Successivamente si procederà alla registrazione del premio relativo alle notifiche periodiche posticipate nella seconda sezione del registro.

Si segnala tuttavia che sotto il profilo contabile i premi debbono essere attribuiti all'esercizio con riguardo al momento di maturazione e considerati di competenza dell'esercizio se scaduti entro il 31 dicembre, indipendentemente da quando si concretizza la relativa riscossione finanziaria. Ciò assume rilievo anche per la contabilizzazione del credito verso gli assicurati e per la quantificazione della riserva per frazioni di premi.

3. Modalità di registrazione dei contratti annuali con tacito rinnovo

Nel caso di contratti con clausola di tacito rinnovo (per i quali non è prevista, in caso di rinnovo, l'emissione di un nuovo documento contrattuale né di una appendice di polizza) è stato chiesto se sia corretto non effettuare alcuna annotazione nella prima sezione del registro dei contratti emessi, procedendo alla annotazione nella seconda sezione del predetto registro dei dati delle quietanze di premio successive relative al contratto emesso e tacitamente rinnovato.

E' stato altresì proposto, in tali di casi, di specificare, nel campo "durata" della prima sezione del registro, che trattasi di durata annuale con tacito rinnovo e di registrare nella seconda sezione le quietanze successive facendo riferimento al numero di contratto inizialmente stipulato. Nel caso di estinzione per mancato rinnovo si effettuerebbe la relativa registrazione di storno.

Tale modalità operativa si ritiene corretta, considerato che in tale tipologia contrattuale non è necessaria, ai fini del rinnovo, una ulteriore manifestazione del consenso dell'assicurato che, comunque, si evince dall'effettivo pagamento dei premi successivi.

4. Quietanze di premio

Nel caso in cui sia prevista l'emissione della quietanza solo a seguito dell'incasso del premio, ai fini della annotazione delle quietanze di premio nella seconda sezione del registro si ritiene corretto assumere come "data di emissione della quietanza" la data della richiesta di pagamento inoltrata al cliente, procedendo in un momento successivo alla eventuale registrazione dello storno in caso di mancato incasso del premio.